

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
AL
CORPO DI POLIZIA LOCALE
DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Approvato con Deliberazione Consiliare
n. 5 del 10 Febbraio 2021**

ART. 1 – Disposizioni generali sulle armi.

Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Torino in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza che possono portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione.

Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di pubblica sicurezza potranno essere dotati delle seguenti armi di difesa personale o per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 11 del presente regolamento:

- pistola semiautomatica, marca “Beretta”, mod. 98FS, cal. 9x21;
- pistola semiautomatica, marca “Beretta”, mod. 84FS, cal. 9k;
- pistola semiautomatica, marca “Beretta”, mod. Px4, cal. 9x21;
- fucile doppietta, marca “Beretta”, mod. 424 cani interni, cal. 12;
- fucile sovrapposto, marca “Beretta”, mod. S/55B cani interni, cal. 12;
- fucile doppietta, marca “Beretta”, mod. 625 cani interni, cal. 12;
- fucile doppietta, marca “Franchi”, mod. 300 cani interni, cal. 12;
- fucile semiautomatico, marca “Benelli”, mod. M1, cal. 12;
- fucile semiautomatico, marca “Benelli”, mod. M2 slug, cal. 12;
- carabina, marca “Browning”, mod. Safari, cal. 308;
- carabina, semiautomatica, marca “Browning”, mod. BAR MK3, cal. 30.06;
- carabina, marca “Ruger”, mod. American Ranch Rifle, cal. 300 BLK;
- carabina, marca “Ruger”, mod. Guide Gun, cal. 30.06;
- carabina, marca “Voere”, mod. Hunter Lusso, cal. 8X68;
- carabina, marca “Voere”, mod. Hunter Lusso, cal. 30.06;
- carabina, marca “Sauer”, mod. 200 Stahl, cal. 30.06;
- carabina, marca “Sauer”, mod. 200 Stahl, cal. 8x68;
- carabina, marca “Sauer”, mod. 4473, cal. 30.06;
- carabina, marca “CZ”, mod. 455 Lux, cal. 22 L.R.;
- carabina ad aria compressa, marca “Hatsan”, mod. BT65 Elite, cal. 5,5;
- fucile a canna liscia, lanciasiringhe, marca “Telinyect”, mod. G.U.T./50, cal. 4,5 a

salve con funzionamento a gas;

- fucile a canna liscia, lanciasiringhe, marca “Dist Inyect”, mod. 60/N, cal. 5,6.

Il Corpo può essere dotato di un numero massimo di venti sciabole per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Ricevono in dotazione anche utensili da punta e/o da taglio atti alle esigenze di servizio.

ART. 3 – Numero delle armi in dotazione.

Il numero delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, è fissato per ogni tipologia di arma tenendo conto del numero degli addetti previsti nella dotazione organica del Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., maggiorato di un numero pari al cinque per cento degli stessi.

Il numero complessivo tiene conto della possibile assegnazione per ogni addetto di più tipologie di armi necessarie allo svolgimento dei servizi assegnati.

Con apposito provvedimento del Comandante del Corpo verrà determinata la dotazione di armi da destinare a scopo didattico presso la sala esami appositamente individuata.

ART. 4 – Armeria.

E' istituita l'armeria del Corpo presso appositi locali della sede centrale dell'ente, con le caratteristiche di cui all'art. 13 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

L'armeria del Corpo subentra nella gestione delle armi e dei registri sostituendo l'armeria del Servizio di vigilanza ittico venatoria istituita con il “*Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al servizio di vigilanza ittico-venatoria*” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale il 30 gennaio 1992.

Armerie sussidiarie potranno eventualmente essere istituite presso le sedi periferiche del Corpo qualora se ne ravvisi la necessità.

L'Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di determinare le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ed inoltre ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

ART. 5 – Consegnatario dell’armeria.

Le funzioni di consegnatario dell’armeria sono svolte da uno o più appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di pubblica sicurezza, individuati con apposito provvedimento del Comandante del Corpo. In loro assenza le funzioni di consegnatario sono svolte dal Comandante.

L’accesso dell’armeria è consentito esclusivamente al Sindaco della Città Metropolitana di Torino, al Consigliere delegato, al Comandante del Corpo, al consegnatario dell’armeria ed al personale che lo coadiuva sotto la sua diretta responsabilità, in possesso della qualità di Agente di P.S.

ART. 6 – Controlli e sorveglianza sull’armeria.

Controlli periodici sull’armeria sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L’esito dei controlli è riportato su appositi moduli.

La sorveglianza esterna all’armeria è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali ed ad ispezionare l’interno dell’armeria, nonché mediante l’utilizzo di sistemi o servizi di videosorveglianza. L’effettuazione e l’esito dei sopralluoghi sono riportati su apposita tabella affissa all’esterno del locale.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino, il Consigliere delegato o il Comandante del Corpo dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

ART. 7 – Funzionamento dell’armeria.

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso ai locali armeria ed agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e

munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella sede del Corpo in cassaforte o armadio corazzato, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal consegnatario dell'armeria.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo in busta chiusa, sigillata e controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in altra cassaforte o armadio corazzato.

L'armeria è dotata del registro di carico delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela, le cui pagine sono numerate e vengono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

L'armeria è altresì dotata di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Previa verifica con le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, potrà valutarsi la possibilità delle meccanizzazione tramite idonei strumenti di elaborazione dati delle operazioni sopra descritte.

ART. 8 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche dal relativo munizionamento. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo idoneo esterno all'armeria.

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico delle armi, ove diverso, sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 9 – Doveri del consegnatario di armeria.

Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate;
- la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- la tutela dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzioni dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per le esecuzioni delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità e necessità.

ART. 10 – Modalità di porto dell'arma.

Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S. che possono esplicare servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, l'addetto è autorizzato dal Comandante del Corpo a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio ai sensi del successivo comma, questa è portata in modo non visibile.

Il porto dell'arma senza licenza è consentito, anche fuori dal servizio, purché nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

E' inoltre consentito anche nel caso in cui per motivi di collegamento debba raggiungere un punto del territorio provinciale attraversando necessariamente il territorio di altra provincia e per il tempo strettamente necessario all'attraversamento, o comunque per raggiungere il proprio domicilio e viceversa.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 11 – Assegnazione dell'arma. - Generalità.

Sono svolti di norma in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato i seguenti servizi:

- i servizi di polizia giudiziaria;
- i servizi di polizia stradale;
- i servizi che richiedono l'espletamento di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- i servizi di controllo sull'attività venatoria, su quella di pesca e sulla legislazione ambientale per quanto di competenza;
- i servizi relativi all'abbattimento e/o alla cattura di animali.

Al personale addetto ai servizi sopra indicati sono assegnate di norma in via continuativa le armi lunghe o corte necessarie al loro espletamento.

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa i seguenti servizi:

- servizi di rappresentanza;
- servizi svolti ordinariamente in ufficio;
- cerimonie religiose.

ART. 12 – Assegnazione dell'arma. Prescrizioni e modalità.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta di norma per un periodo non superiore a 12 mesi, con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento di assegnazione, prorogabile, dovrà contenere:

- le generalità dell'Agente;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di P.S.;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- la descrizione del munizionamento.

Di detto provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé, rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 17-8801 del 18 aprile 2019 e s.m.i..

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o temporaneamente, o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, è disposta di volta in volta con provvedimento che, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà contenere i seguenti dati:

- il tipo di servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata né in via continuativa, né in via occasionale in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 20.

L'assegnazione dell'arma è personale. Per nessun motivo essa potrà venire ceduta dall'assegnatario ad altro agente.

Dei provvedimenti di assegnazione adottati è data sollecita comunicazione al Prefetto.

ART. 13 – Assegnazione delle carabine e dei fucili lanciasiringhe.

Le carabine ed i fucili lanciasiringhe rientrano tra le armi che si possono assegnare in relazione a particolari servizi svolti, in via continuativa od occasionalmente o temporaneamente, da personale appartenente al Corpo. Il provvedimento di assegnazione contiene i dati di cui all'articolo precedente e viene sollecitamente comunicato al Prefetto.

ART.14 – Prelevamento e versamento dell'arma e delle munizioni.

Le armi assegnate con il relativo munizionamento per lo svolgimento dei servizi in via occasionale o temporanea, sono prelevate, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo ed alla stessa sono versate al termine del servizio medesimo o alla scadenza del provvedimento di assegnazione temporanea.

Le armi assegnate con il relativo munizionamento per lo svolgimento dei servizi in via continuativa, sono prelevate presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione nel registro dei movimenti. L'arma e il relativo munizionamento devono essere immediatamente versati nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata e il relativo munizionamento devono essere immediatamente versati l'armeria allorquando viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Comandante del Corpo o dal Prefetto.

L'assegnatario, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovrà sottoscrivere, per ricevuta, il registro dei movimenti. Il consegnatario provvede, nei limiti di quantità previsti nel provvedimento di assegnazione, alla sostituzione delle munizioni

previa motivata istanza dell'assegnatario.

ART. 15 – Doveri dell'assegnatario.

L'appartenente al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui è assegnata l'arma, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 20.

E' fatto inoltre obbligo agli addetti cui è assegnata l'arma di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, in idoneo vano possibilmente chiuso a chiave, in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

ART. 16 – Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

Dello smarrimento o del furto delle armi o di parti di esse, nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario, deve essere data immediata notizia al Comandante del Corpo e sporta denuncia all'ufficio locale di P.S. o, se questo manchi al più vicino comando dei Carabinieri.

ART. 17 – Dotazione di mezzi ausiliari e di autotutela.

Gli appartenenti al Corpo possono fare uso di apposito segnale distintivo per ordinare la fermata degli autoveicoli.

Le autovetture "civetta" in uso agli appartenenti al Corpo per specifici servizi in borghese

sono dotate di apposito segnalatore di emergenza costituito da un faro mobile blu.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 11/R del 01 luglio 2008 gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante del Corpo per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario ed eventualmente assegnato ai soli operatori di Polizia Locale che abbiano preventivamente superato il prescritto corso regionale di addestramento.

Il Comandante del Corpo individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma e qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione individuale in relazione ai servizi che dovranno essere espletati.

ART. 18 – Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al Corpo che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 19 – Servizi esplicativi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune o il Presidente della Provincia nel cui territorio il servizio deve essere svolto può

richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.

Nei casi previsti dai precedenti commi il Sindaco o il Presidente della Provincia interessati danno comunicazione al Prefetto territorialmente competente, ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

ART. 20 – Addestramento.

Gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualità di Agente di P.S. prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento periodico e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine la Città Metropolitana di Torino, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati nell'ambito del territorio provinciale ovvero può costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli appartenenti al Corpo nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragioni del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

Oltre quanto previsto dall'art. 251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante del Corpo può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso

dell'anno per gli addetti che svolgono particolari esercizi.

I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

ART. 21 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente articolo si trovi in un comune rientrante in una provincia diversa da quella di appartenenza, gli appartenenti al Corpo, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dalla provincia di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

I Prefetti, ai quali la disposizione di servizio viene comunicata almeno sette giorni prima, possono chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

ART. 22 – Trasporto e detenzione di armi sequestrate.

Gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. sono legittimati a trasportare e detenere le armi e le munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi e/o di illeciti penali per il tempo necessario alle operazioni di consegna all'armeria di cui all'art. 4 o alle cancellerie dei competenti uffici giudiziari.

ART. 23 – Norme finali .

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la Legge 7 marzo 1986, n. 65, il D.M. 4 marzo 1987, n. 145, la Legge 18 aprile 1975, n. 110, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e il Regolamento del Corpo.